DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che invita il Regno dei Paesi Bassi a ritirare talune disposizioni di etichettatura dal suo progetto di regolamentazione relativo ai prodotti grassi da spalmare

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare gli articoli 16 e 17,

considerando che, conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di adottare un progetto di decreto sui prodotti grassi da spalmare;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 di tale progetto determina i tenori minimi e massimi per l'aggiunta di vitamine A e D e che il paragrafo 2 di detto articolo precisa che, qualora i prodotti grassi da spalmare non contengano i nutrimenti di cui al paragrafo 1 o ne contengano una quantità diversa, questa specificità dev'essere indicata sull'etichettatura;

considerando che questo progetto è stato discusso con gli altri Stati membri nella riunione del comitato permanente dei prodotti alimentari del 27 febbraio 1997;

considerando che l'imposizione di una menzione supplementare di etichettatura al di là di quanto già previsto nella direttiva 79/112/CEE non risulta necessaria per informare il consumatore in merito alla composizione esatta dei prodotti in questione;

considerando che tale constatazione ha indotto la Commissione a emettere parere contrario conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 79/112/CEE;

considerando che l'imposizione unilaterale da parte delle autorità olandesi di un tale obbligo è fonte di nuovi ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari;

considerando che conviene perciò chiedere alle autorità olandesi di ritirare tale disposizione di etichettatura dal progetto di decreto relativo ai prodotti grassi da spalmare;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è invitato a ritirare dal suo progetto di decreto relativo ai prodotti grassi da spalmare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 che impongono una menzione specifica sull'etichettatura dei prodotti che non contengono vitamine A e D o che ne contengono una quantità diversa da quella prescritta al paragrafo 1 dell'articolo 3.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21.